

QUESITO

L'azienda A affida all'azienda B la gestione di uno show-room; l'azienda B assegna ad un gruppo di consulenti (quindi non dipendenti diretti dell'azienda B) la gestione completa dello show-room e l'accoglienza dei visitatori. L'azienda B ha provveduto alla redazione del DVR per l'ambiente di lavoro. L'azienda B vuole che in questo show-room sia garantita la sicurezza in caso di emergenze: antincendio e primo soccorso. Inoltre, deve essere garantita la conformità del luogo di lavoro ed il controllo sui comportamenti dei lavoratori presenti.

In che modo l'azienda B può garantire che la situazione sia monitorata in tutti questi aspetti? Può nominare -oltre a degli addetti antincendio e Primo Soccorso- uno dei consulenti (il coordinatore dello show-room) quale PREPOSTO pur non essendo un dipendente diretto dell'azienda B e in assenza di dipendenti dell'azienda B nello show-room? oppure è sufficiente che l'azienda B indichi nel contratto con il consulente questo suo incarico specifico e in che forma? oppure entrambe le due precedenti?

RISPOSTA

[Avv. Enrico Maria Canzi](#)

Primo rilievo importante attiene alla collocazione dello showroom.

Se fosse all'interno del cantiere la sua gestione dovrebbe essere disciplinata coerentemente al titolo IV (e quindi non si applicherebbe la disciplina del DUVRI); mentre se fosse totalmente scollegato e non interferente con il cantiere (da dove si passa per arrivarci?) allora si applicherebbe altra parte del D.LGS. 81/08 e potrebbe in linea teorica venire in rilievo la disciplina del DUVRI, con conseguente necessità di chiarire il ruolo delle parti coinvolte (proprietario, committente, appaltatore).

In linea generale, per quanto riguarda il preposto, lo stesso deve essere nominato dal datore di lavoro.

Sempre in linea generale, qualsiasi indicazione contrattuale che imponga il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori può rappresentare una cautela utile.